



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

**SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI
ED ALLA PERSONA
3.1 SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 393 del 22/03/2023

Oggetto: LEGGE 431/98 - ART. 11 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 - DD N. 412/2022 E DD N. 47/2023 DELLA REGIONE PUGLIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA.

Il giorno 22/03/2023 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA PERSONA Matteo Ognissanti ha adottato la seguente determinazione.

Determinazione n. 393 del 22/03/2023

OGGETTO: LEGGE 431/98 - ART. 11 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 - DD N. 412/2022 E DD N. 47/2023 DELLA REGIONE PUGLIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, ha istituito presso il Ministero dei LL.PP. il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione a favore delle famiglie bisognose;
- con il suddetto art. 11 è stata disciplinata la ripartizione tra le regioni delle risorse assegnate al Fondo, utilizzate per la concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari;
- il Decreto 7.6.1999 del Ministro dei LL.PP. ha individuato i requisiti minimi dei soggetti beneficiari dei contributi suddetti ed ha fissato l'ammontare massimo concedibile e le modalità di calcolo, secondo un principio di gradualità che, in ossequio a quanto previsto all'art. 2, comma 3, favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sui redditi stessi;
- la Regione Puglia, con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 412 del 09.12.2022, ha provveduto alla ripartizione dei fondi, per l'anno 2022, relativi all'annualità 2021, tra i comuni, attribuendo preliminarmente al Comune di Manfredonia un finanziamento di € 320.479,43, salvo eventuali somme da aggiungere per premialità, qualora il Comune dovesse concorrere con propri fondi ad incrementare le risorse assegnate dalla Regione;
- con il medesimo provvedimento la Regione Puglia ha stabilito che le somme ripartite e assegnate ai Comuni per le finalità del sostegno ai canoni di locazione di cui alla L. n. 431/98, art. 11, possono essere utilizzate unitamente alle risorse a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli assegnate ai Comuni con la deliberazione di Giunta Regionale relativa alla programmazione annualità anno 2022 eventualmente destinate dai Comuni medesimi al sostegno ai canoni di locazione anno 2021;
- con il suddetto atto dirigenziale n. 412/2022 la Regione Puglia ha specificato che detti contributi devono essere erogati attraverso bandi di concorso comunali da emanare secondo i criteri e requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e secondo gli indirizzi forniti con lo stesso provvedimento;
- con atto dirigenziale n. 47 del 20.02.2023 la Regione Puglia ha provveduto alla ripartizione di ulteriori somme tra i Comuni, attribuendo al Comune di Manfredonia un finanziamento di € 78.087,93 quale fondo per premialità;

Rilevato che con il suddetto provvedimento dirigenziale, n. 412/2022 la Regione Puglia, Sezione Politiche Abitative, ha stabilito inoltre, che:

- a) sono escluse dal contributo le domande presentate da soggetti locatari con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con i locatori;
- b) sono escluse dal contributo le domande presentate da soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- c) sono escluse dal contributo le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche;
- d) sono escluse le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2021:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dalla normativa regionale in materia, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.;
- hanno beneficiato del contributo a sostegno della "morosità incolpevole";
- hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;

e) sono, altresì, escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, motivatamente definiti nel bando comunale;

f) il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 07/06/99., art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di € 13.405,08;
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00;

g) per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3; per il Modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD. Oltre all'imponibile fiscale vanno, inoltre, computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017);

h) per chi dichiara reddito "zero" e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito – fascia a) e fascia b) – sia superiore al 90%, alla domanda del contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato;

i) in ottemperanza al disposto della L. R. 15 novembre 2017, n. 45 art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;

Vista la deliberazione n. 234 del 23.12.2022, con la quale la Giunta Comunale, ha assunto atto di indirizzo, conformemente alle prescrizioni regionali, in ordine:

- alle modalità di individuazioni dei beneficiari del contributo in parola;
- alla ripartizione del succitato contributo di finanziamento di € 320.479,43 attribuito al Comune di Manfredonia e all'indizione dell'avviso pubblico per la concessione dei contributi relativi ai canoni di locazione 2021;

Con la suddetta deliberazione n. 234/2022 la Giunta Comunale ha, inoltre, disposto di concorrere alla premialità regionale, mettendo a disposizione fondi del bilancio comunale per un importo di € 65.000,00;

Atteso che, con riferimento agli indirizzi forniti dalla Regione Puglia e secondo le indicazioni, laddove richieste, date dall'Amministrazione Comunale, si è ritenuto di includere in graduatoria, con riferimento al precedente punto c), i soggetti occupanti alloggi con superficie utile superiore a 95 mq., solo nel caso in cui i relativi nuclei familiari risultino composti:

- da 6 persone ed oltre;
- esclusivamente da anziani ultrasettantacinquenni con particolari condizioni di fragilità sociale accertate dal Servizio Sociale Professionale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1680 del 27.12.2022, con la quale è stato indetto apposito avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2021, conformemente ai criteri fissati con la richiamata determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 412/2022 e agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la summenzionata deliberazione n. 234/2022;

Visto l'Avviso pubblicato in data 10.01.2023 redatto secondo i criteri richiamati nei suddetti provvedimenti con scadenza 10.02.2023, prorogato fino al 22.02.2023;

Atteso che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste (22.02.2023) sono pervenute n. 286 domande di concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione 2021, acquisite attraverso piattaforma informatica <https://www.serviziadomanda.resettami.it>;

Preso atto delle verifiche effettuate dall'ufficio in ordine al possesso dei requisiti da parte dei suddetti 287 richiedenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal già citato Decreto del Ministro dei LL.PP. 7.6.1999, nonché di quanto disposto con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 412 del 13.12.2021 e dalla determinazione n. 1680/2022 in precedenza illustrato, da cui è risultato che n. 265 istanze sono ammissibili al contributo e n. 21 istanze risultano escluse in quanto non in possesso dei requisiti previsti;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 386 del 20.03.2023, di approvazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo canone di locazione, anno 2021;

Dato atto che per mero errore materiale la sig. ra C. P.M. risulta inserita sia nell'elenco dei beneficiari di fascia "A" alla posizione n. 168, sia nell'elenco dei beneficiari di fascia "B" alla posizione n. 2, allegati alla suddetta determinazione dirigenziale n. 386/2023;

Ritenuto di dover approvare la graduatoria rettificata di che trattasi, suddivisa per gruppi di reddito in ordine crescente, comprendente:

- n. 265 richiedenti ammissibili al contributo (n. 178 nella fascia "A" e n. 87 nella fascia "B" di cui all'art. 1 del D.M. 7/6/99), con a fianco di ciascuno indicato l'ammontare del contributo stesso;
- n. 21 richiedenti esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti per beneficiare del contributo;

Dato atto che la somma necessaria per soddisfare le istanze dei richiedenti ammessi al beneficio nella fascia "A" e nella fascia "B" ammonta complessivamente ad € 625.849,34;

Rilevato che l'importo messo a disposizione dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia, ammonta complessivamente a € 463.567,36, è insufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno del Comune, come sopra definito, per cui, al fine di sostenere tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di fascia "A" e di fascia "B", viene operato un abbattimento proporzionale del contributo spettante a ciascuno nella misura del 25,93%, con un importo massimo concedibile pari a € 2.295,24;

Ritenuto, pertanto, di chiedere alla Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative l'erogazione del contributo, nei limiti del finanziamento concesso a questo Comune, ammontante a complessivi € 398.567,36 (€ 320.479,43 + € 78.087,93 per premialità regionale) a cui vanno ad aggiungersi € 65.000,00 di premialità del Comune;

Precisato che con determinazione dirigenziale n. 1680 del 27.12.2022 è stata accertata (Cap. 255) ed impegnata (Cap. 5180) la suddetta somma di € 320.567,36 unitamente alla somma di € 65.000,00 quale cofinanziamento comunale e con determinazione dirigenziale n. 242 del 24.02.2023, è stata accertata ed impegnata ai medesimi capitoli (Cap. 255 e Cap. 5180) l'ulteriore somma di € 78.087,93 a titolo di premialità regionale;

Preso atto che l'istruttoria delle istanze e relativi allegati, attraverso la piattaforma informatica dedicata ha prodotto le ammissibilità ed esclusioni indicate, con la successiva correlata quantificazione dell'importo del contributo da erogare a ciascun richiedente ammesso al beneficio, secondo gli automatismi ivi previsti, è stata espletata dal personale dell'Ufficio Politiche Abitative del Comune di Manfredonia;

Ritenuto di dover prendere atto di tale attività e delle sue determinazioni come innanzi indicato;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Vista la Deliberazione di C.C. n. 39 del 29.06.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 134 del 07.07.2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022-2024 che affida ai responsabili di ogni settore il potere di assumere atti di gestione;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 13.01.2023 di autorizzazione all'esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL anno 2023 e indirizzi cogenti a seguito di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Puglia;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 dell'8.02.2022 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06.05.2009, n. 171 del 19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011;

Rilevato che, per quanto innanzi indicato, non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art.35- bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione.

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

- 1) Di approvare la graduatoria rettificata dei conduttori ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione - anno 2021, ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, suddivisa per gruppi di reddito in ordine crescente, allegata sotto la lettera "A" al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, comprendente:
 - n. 265 richiedenti ammissibili al contributo (n. 178 nella fascia "A" e n. 87 nella fascia "B" di cui all'art. 1 del D.M. 7/6/99);
 - n. 21 richiedenti esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti;
- 2) Di dare atto che si è reso necessario, al fine di poter soddisfare tutte le richieste degli aventi titolo inseriti nella graduatoria fascia A) e fascia B), in rapporto al finanziamento totale di € 463.567,36 (€ 320.479,43+ € 65.000,00 + € 78.087,93), stabilire che il contributo concedibile ad ogni beneficiario viene ridotto nella misura del 25,93%, come a fianco di ciascuno indicato nella graduatoria allegata;
- 3) Di dare atto che con deliberazione n. 234 del 23.12.2022 la Giunta Comunale ha stabilito di concorrere alla premialità regionale, stante la possibilità dell'Ente di mettere a disposizione fondi del bilancio comunale per € 65.000,00 secondo le finalità dei relativi provvedimenti;
- 4) Di chiedere alla Regione Puglia - Assessorato alla Pianificazione Territoriale - Sezione Politiche Abitative, ai sensi della predetta Legge n. 431/98, l'erogazione dell'apposito finanziamento di € 320.479,43, attribuito con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 412 del 13.12.2022 nonché il contributo spettante per premialità pari a € 78.087,93, attribuito con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 47 del 20.02.2023 destinato al sostegno ai canoni di locazione annualità 2021, per un importo totale di € 398.567,36;
- 5) Di stabilire che questo Ente, ad avvenuta liquidazione da parte della Regione Puglia del succitato finanziamento, darà corso all'erogazione dei contributi a favore dei singoli beneficiari, in unica soluzione, mediante emissione di mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale;
- 6) Di dare atto che successivamente all'erogazione dei contributi, così come previsto dalla succitata determinazione dirigenziale n. 412/2022, questo Comune comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari attraverso le modalità dallo stesso ente indicate con propri messaggi istituzionali, a firma del Direttore Generale, n. 1244 del 18.03.2022 e n. 3782 del 19.10.2022, ossia mediante trasmissione dei dati afferenti a tutti i beneficiari inseriti in graduatoria e ai rispettivi contributi loro erogati all'apposita categoria del SIUSS;
- 7) Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1680 del 27.12.2022 è stata accertata ed impegnata la suddetta somma di € 385.479,43 (€ 320.479,43 + € 65.000,00);
- 8) Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 242 del 24.02.2023 è stata accertata ed impegnata l'ulteriore somma di € 78.087,93 quale contributo regionale spettante al comune di Manfredonia per premialità;
- 9) Di dare atto che l'istruttoria delle istanze attraverso la piattaforma informatica <https://www.serviziadomanda.resetami.it> con la relativa determinazione dell'importo del contributo da erogare a ciascun richiedente ammesso al beneficio, è stata espletata dal personale dell'Ufficio Politiche Abitative del Comune di Manfredonia, come in premessa indicato;

- 10) Di trasmettere alla Regione Puglia, attraverso la piattaforma telematica PUSH, il presente atto unitamente alla graduatoria suddivisa per fascia A e B ed elenco esclusi, alla relazione sull'istruttoria delle istanze nonché al file della graduatoria in formato Excel e ogni altra documentazione richiesta con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 412/2022;
- 11) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche dai quali è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute dell'interessato ovvero di disagio economico-sociale;
- 12) Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013;
- 13) Di attestare ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa sulla presente determinazione;
- 14) La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI
(Dott. Matteo OGNISSANTI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

OGNISSANTI MATTEO in data 22/03/2023

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 22/03/2023 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data 22/03/2023 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE
Matteo Ognissanti